



GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 maggio 1974 n. 17 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali

La proposta in allegato contiene le disposizioni di modifica ed integrazione della L.R. 30 maggio 1974 n. 17 " *Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali*".

Art. 1

(Modifiche all'art. 1 della L.R. 30 maggio 1974, n.17)

Si è proceduto a specificare con maggior chiarezza gli interventi di competenza della Giunta Regionale e ad aggiornare il testo con i riferimenti alle recenti norme di settore, eliminando quelli non più vigenti. Sono stati aggiunti gli articoli 1-bis ed 1-ter dopo l'articolo 1, che disciplinano rispettivamente:

Art. 1-bis: Si è proceduto ad aggiungere l'elenco delle categorie di opere realizzabili tramite la legge in parola e a sottolinearne le condizioni di applicabilità, escludendo tutti quegli interventi imputabili a condizioni di cattiva manutenzione, difetto di costruzione o a preesistenti condizioni di instabilità o di dissesto. Viene inoltre indicato il tetto massimo sull'importo ammesso.

Art. 1-ter: Si è proceduto a specificare che gli interventi di cui all'art.1-bis possono essere attuati dal servizio del Genio Civile Regionale competente territorialmente tramite due modalità. Inoltre viene indicato che gli enti diversi dalla Regione Abruzzo provvedono alla trasmissione delle richieste entro un termine di dieci giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso. Vengono specificati i contenuti minimi da allegare alle richieste sia nel caso di interventi d'urgenza che nel caso di quelli di somma urgenza, in conformità con le recenti norme di settore.

Art. 2

(Modifiche all'art. 2 della L.R. 30 maggio 1974, n.17)

Si sostituisce il vecchio articolo 2 con uno nuovo con il quale viene specificato come, per gli interventi di urgenza, una volta attivata la procedura o direttamente dal servizio Genio Civile Regionale o a seguito di richiesta di altro ente locale, il Dirigente del Servizio del Genio Civile Regionale territorialmente competente propone il finanziamento al Direttore di Dipartimento al fine della concessione. E' stato aggiunto l'articolo 2-bis dopo l'articolo 2, che disciplina:

Art. 2-bis: Si è proceduto ad individuare un ordine prioritario per la scelta degli interventi urgenti da realizzare, utilizzando dei criteri che operano una graduazione in funzione dell'entità del bene

esposto al pericolo imminente ed all'entità del danno ipotizzabile stimato nel numero di persone coinvolte, considerando come valore prioritario da salvaguardare l'incolumità delle persone stesse.

Art. 3

(Modifiche all'art. 3 della L.R. 30 maggio 1974, n.17)

Si sostituisce il vecchio articolo 3 con uno nuovo con il quale si è proceduto ad aggiornare la modalità di attuazione degli interventi di somma urgenza, specificando l'iter procedurale e le figure coinvolte.

Art. 4

(Modifiche all'art. 4 della L.R. 30 maggio 1974, n.17)

Si sostituisce il vecchio articolo 4 con uno nuovo con il quale si è proceduto a specificare come il Genio Civile Regionale è il soggetto attuatore in via prioritaria degli interventi afferenti alla presente legge ovvero tramite convenzione con gli enti locali.

Art. 5

(Modifiche all'art. 5 della L.R. 30 maggio 1974, n.17)

Si sostituisce il vecchio articolo 5 con uno nuovo con il quale si è proceduto a specificare i requisiti degli operatori economici a cui affidare i lavori tramite la loro appartenenza ad apposito elenco del Servizio Genio Civile, inoltre sono stati eliminati i riferimenti ai lavori in economia in linea con le attuali normative di settore.

Art. 6

(Norma finanziaria)

Viene specificato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

Viene specificato che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, versione telematica (B.U.R.A.T.).

Il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Chieti

Ing. Vittorio Di Biase

Il Direttore del Dipartimento

Ing. Emidio Primavera